



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-104**

L'anno 2022 il giorno 03 del mese di agosto la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di Direttore di Direzione Politiche Dello Sport E *The Ocean Race*, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL CIVICO IMPIANTO SPORTIVO “VILLA GENTILE” SITO IN VIA BRIGATA SALERNO N. 6 - GENOVA.

Adottata il 03/08/2022  
Esecutiva dal 03/08/2022

03/08/2022	BRIZZOLARA MARIALINDA
03/08/2022	BRIZZOLARA MARIALINDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-104**

OGGETTO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL CIVICO IMPIANTO SPORTIVO “VILLA GENTILE” SITO IN VIA BRIGATA SALERNO N. 6 - GENOVA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010 sono state approvate le linee di indirizzo per la messa in liquidazione volontaria ex art. 2484 C.C. della Società SportInGenova s.p.a. in liquidazione a cui erano stati conferiti i seguenti impianti sportivi di civica proprietà:

- Impianto Polisportivo “Lago Figoi”
- Campo Scuola “Villa Gentile”
- Stadio Comunale “L.Ferraris”
- Stadio “Carlini”
- Impianto polisportivo “La Sciorba”

- la Società SportinGenova s.p.a. in liquidazione ha provveduto all’indizione e all’aggiudicazione delle gare per l’affidamento degli impianti sportivi sopraindicati;

- in esito a procedura di gara afferente l’impianto Villa Gentile, quest’ultimo è stato assegnato all’A.T.S. Quadrifoglio, con cui è stato stipulato contratto di concessione avente validità 10 anni dal 06/09/2012;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 10.09.2013 il Campo scuola di Villa - Gentile è rientrato nella proprietà dei beni patrimoniali del Comune di Genova;
- al punto 8) della deliberazione di G.C. n. 56/2014 è stato dato mandato alla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili per la gestione dei contratti relativi a tutti gli impianti sportivi retrocessi al Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2015 è stata approvata la revisione della struttura organizzativa del Comune di Genova, e che tale revisione, tra le varie modifiche, ha disposto il passaggio delle concessioni degli impianti sportivi alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/10/2017, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto della struttura organizzativa del Comune di Genova”, modificata con successiva deliberazione G.C. 277 del 23/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto il passaggio delle concessioni degli impianti sportivi alla Direzione Politiche dello Sport;

Considerato inoltre che:

- il contratto di concessione afferente l'impianto Villa Gentile, avente scadenza al 05/03/2022, è stato prorogato alle vigenti condizioni, per un primo periodo di tre mesi, dal 06/03/2022 fino al 05/06/2022, e da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.27 del 02/03/2022, fino al 31/12/2022, onde consentire la preparazione di atti di gara per l'individuazione di nuovo concessionario;

Rilevato che:

- con nota prot. 264717 del 07/07/2022, la Società concessionaria ha reso nota alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race l'accettazione della proroga tecnica della gestione per soli tre mesi dal 06/06/2022 e si rende pertanto necessario provvedere con urgenza all'individuazione di un affidatario che, in via temporanea, provveda alla prosecuzione delle attività sportive ed alla manutenzione e custodia dell'impianto durante il lasso di tempo, stimato fino al 30/06/2023, necessario per la preparazione della gara volta ad individuare il nuovo concessionario del bene, ai sensi della normativa vigente in materia;
- la scrivente Direzione intende quindi, con la pubblicazione dell'allegato avviso, raccogliere manifestazioni di soggetti interessati all'affidamento temporaneo dell'impianto fino alla predetta data ed alle condizioni di cui allo schema contrattuale anch'esso allegato;

Ritenuto pertanto di:

- approvare la manifestazione d'interesse per l'individuazione di associazioni/Società sportive interessate all'affidamento temporaneo dell'impianto sportivo “Villa Gentile” per il periodo dal 06/09/2022 al 30/06/2023;
- procedere alla pubblicazione della sopra citata manifestazione d'interesse sul sito del Comune di Genova per un periodo di 20 giorni;

Constatato inoltre che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa;

Visti:

- gli artt. 107 e 179 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 43/16.07.2013 modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 12.04.2016 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Per i motivi esposti in premessa:

**IL DIRETTORE  
DISPONE**

1. di procedere all'approvazione dei seguenti documenti:
  - manifestazione d'interesse (allegato A);
  - domanda di partecipazione (allegato B),
  - schema di contratto e planimetria impianto (allegato C);aventi ad oggetto l'affidamento dell'impianto sportivo "Villa Gentile" sito in Via Brigata Salerno n. 6 – Genova, per il periodo dal 06/09/2022 al 30/06/2023, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
3. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il Direttore  
Ing. Chiara Tartaglia

## ALLEGATO A

### COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

#### AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “VILLA GENTILE”, SITO IN GENOVA, VIA BRIGATA SALERNO N. 6.

Ente procedente: COMUNE DI GENOVA – indirizzo Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova – telefono 010557111 – sito internet: [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) – email: [ufficiosport@comune.genova.it](mailto:ufficiosport@comune.genova.it) – pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it).

Responsabile Unico di Procedimento (RUP): Ing. Chiara Tartaglia con sede presso Via Garibaldi, 9 – 16149 Genova – tel. 0105573699/0105577222 – mail: [ctartaglia@comune.genova.it](mailto:ctartaglia@comune.genova.it) – [ufficiosport@comune.genova.it](mailto:ufficiosport@comune.genova.it)

#### **Art. 1 – Oggetto dell’affidamento.**

La Civica Amministrazione intende affidare, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione di concessionario ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. 53/2016, la gestione temporanea dell’impianto sportivo “Villa Gentile”, sito in Via Brigata Salerno n. 6, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, mediante espletamento di una procedura di manifestazione di interesse secondo i parametri di valutazione indicati nel prosieguo del presente avviso.

All’interno del citato impianto sono svolte le attività sportive, rientranti nella disciplina dell’atletica, praticate in prevalenza da giovani iscritti a Società/Associazioni sportive e studenti di scuole prossime alla struttura.

#### **SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE:**

la concessione in oggetto consiste nell’affidamento, ad idoneo soggetto (in via preferenziale società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali), della gestione dell’impianto di proprietà comunale sotto descritto:

#### **Art. 2 – Descrizione dell’impianto.**

Il complesso sportivo ha una superficie di circa 19.725,00 ed è composto da:

- campo di lancio attrezzi (martello, peso, giavellotto, clavette) completo di gabbia di lancio;
- pista di atletica a sei corsie, lunetta per salto in alto e con l’asta, pista per salto in lungo e triplo;
- spogliatoi e servizi igienici a rotazione al piano terra (maschile n. 3 – femminile n. 2);
- locale infermeria;
- locale Direzione/segreteria;

- locale tecnico piano terra destinato a centrale termica;
- spogliatoio destinato al personale di servizio piano terra;
- alloggio, già destinato ad abitazione del custode dell'impianto;
- gradinata con servizi igienici sottostanti;
- locale magazzino;
- locale giudici di gara;
- palestra annessa con accesso da Via Vittorino Era;
- n. 2 uffici, una sala riunioni e servizi igienici ubicati al piano superiore della palestra di cui sopra;
- parco, interno all'impianto. costituito da piante ad alto fusto con essenza prevalente in pino marittimo;
- giardino pubblico di Villa Gentile;
- piazzale adibito ad uso parcheggio pubblico, a servizio dell'impianto.

### **Art. 3 – Durata.**

L'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sopraindicato avrà durata dal 06 settembre 2022 al 30 giugno 2023 e potrà essere eventualmente prorogato a condizioni e termini da concordare con la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race nel caso in cui, alla data di scadenza dell'affidamento, non sia ancora ultimata la procedura di gara per l'assegnazione della struttura espletata ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 4 – Rapporti economici.**

E' riconosciuto all'affidatario per l'intero periodo di affidamento un corrispettivo pari ad Euro 11.996,49 IVA inclusa.

E' previsto a carico dell'affidatario un canone, commisurato al periodo di affidamento, ammontante ad Euro 2.031,25, oltre IVA.

### **Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare alla selezione.**

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all'art. 45 del Codice Appalti, tra cui in via preferenziale, come previsto dall'art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 e dall'art. 20 della L.R. n. 40/2009 e dall'art. 5 del regolamento per gli impianti sportivi del Comune di Genova, Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, cooperative con finalità sportive, raggruppamenti o consorzi tra due o più dei citati soggetti.

I concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice Appalti, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Si precisa che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei concorrenti all'atto della partecipazione alla gara.

### **Art. 6 – Procedura di affidamento e criteri di valutazione.**

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da apposita Commissione che procederà all'esame della documentazione amministrativa di ciascun partecipante e valuterà la relazione relativa all'esperienza pregressa e il programma di gestione dallo stesso, attribuendo il relativo punteggio, come sotto indicato:

A) relazione relativa ad esperienza pregressa, con allegata documentazione idonea a comprovare tale requisito, recante le seguenti informazioni:

- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- organizzazione di manifestazioni sportive;
- attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

Il punteggio è così articolato:

ANNI DI ATTIVITA' max. 5 punti

- ogni 5 anni di attività pt. 0,5

NUMERO TESSERATI:

- da 20 a 70 tesserati pt. 1
- da 71 a 120 tesserati pt. 3
- oltre 120 tesserati pt. 5

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NELL'ULTIMO ANNO (DA 01/08/2021 A 31/07/2022)

- fino a 5 manifestazioni pt. 2
- fino a 10 manifestazioni pt. 4

ATTIVITA' SPORTIVA, RICREATIVA ED EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI, GIOVANI, DISABILI ED ANZIANI:

Diversificazione delle attività sportive svolte dall'Associazione/Società sportive a favore dei citati soggetti:

- più di n. 3 discipline sportive (8 pt.)
- da n. 2 a n. 3 discipline sportive (6 pt.)
- n.1 disciplina sportiva (4 pt.)

Numero di partecipanti alle attività sportive organizzate dall'Associazione/Società sportive a favore dei citati soggetti:

- Oltre 30 partecipanti (12 pt.)
- Tra 21 e 30 partecipanti (10 pt.)
- Tra 11 e 20 partecipanti (7 pt.)
- Tra 1 e 10 partecipanti (5 pt.)

In caso di raggruppamento o consorzio, verrà attribuito il punteggio prendendo a riferimento la Società con maggiore anzianità, che sarà l'unica valutata.

B) programma di gestione che contenga:

- la descrizione delle attività di base, da garantire obbligatoriamente come indicato all'art. 11, punto 7) del presente avviso ed all'art. 15, comma 7) dello schema di contratto, e la previsione di prestazioni aggiuntive, in particolare riferite a collaborazioni con le scuole e le pubbliche istituzioni o rivolte alle categorie dei giovani, dei disabili e degli anziani;

- numero dei giorni messi a disposizione gratuitamente al Comune per la realizzazione di eventi connessi alla promozione delle attività sportive o di eventi/attività formativa a favore delle scuole (almeno 3 giornate)

#### ATTIVITA' DI BASE E PRESTAZIONE AGGIUNTIVE

- verrà valutata la proposta in termini di quantità e tipologia delle attività da praticare, metodologie di gestione adottate, modalità di comunicazione con i cittadini, compreso l'utilizzo di nuove tecnologie informative e previsione di progetti a favore di scuole, giovani e diversamente abili.

Il punteggio relativo a tale elemento sarà attribuito secondo l'apprezzamento discrezionale della Commissione e sarà costituito dalla media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario (4=non adeguato, 5=insufficiente, 6=sufficiente, 7=discreto, 8=buono, 9=eccellente, 10=ottimo).

#### GIORNI A DISPOSIZIONE GRATUITA DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI O SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'

- -giorni 15 (obbligatori) pt. 0;
- da 15 a 20 giorni pt. 2;
- da 20 a 25 giorni pt. 3;

Terminato l'esame e la valutazione delle relazioni pervenute, la Commissione sarà comunicazione dei punteggi attribuiti a ciascun partecipante per la relazione ed il programma di gestione presentati e procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dal partecipante.

#### **Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta.**

L'istanza ed i documenti allegati dovranno pervenire tramite PEC all'indirizzo [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it) entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 23/08/2022**, a pena di esclusione dalla manifestazione d'interesse.

La documentazione da produrre consisterà in:

- 1) istanza di manifestazione di interesse compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proponente, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, recante in allegato:
  - l'iscrizione o altro documento comprovante l'affiliazione alla Federazione Italiana Atletica Leggera o ad altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva;
  - la dimostrazione struttura societaria: anno di fondazione, numero associati;
  - l'organigramma organi dell'associazione (Presidente, ecc.);
  - statuto associazione in vigore (firmato e approvato).
- 2) Relazione relativa all'esperienza pregressa, da comprovare con opportuna documentazione, e programma di gestione, sottoscritti dal titolare o legale rappresentante del proponente, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, che illustri, nel dettaglio, gli elementi oggetto dei criteri di valutazione, come indicati nell'art. 6, e precisamente:
  - a) quanto alla relazione:

- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- organizzazione di manifestazioni sportive;
- attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere comprovate attraverso opportuna documentazione da allegare alla relazione;

b) quanto al programma di gestione:

- la previsione delle attività di base e di eventuali prestazioni aggiuntive, in particolare se riferite a collaborazioni con le scuole e le pubbliche istituzioni rivolte alla categorie dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- numero dei giorni messi a disposizione gratuitamente al Comune per la realizzazione di eventi connessi alla promozione delle attività sportive o di eventi/attività formative a favore delle scuole (almeno 15 giornate).

In caso di richiedente costituito da consorzio o raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, all'interno della PEC dovrà essere indicato il nominativo di ciascun soggetto costituente il richiedente, unitamente alla qualifica di mandatario (capogruppo) o mandante per ciascun soggetto.

Si specifica inoltre che nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, già costituito o ancora non costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata domanda, utilizzando il Modulo di Domanda di partecipazione (allegato B).

#### **Art. 8 – Requisiti di partecipazione economico-finanziaria alla selezione.**

Impegno in caso di affidamento:

- a. a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo corrispondente ai canoni dovuti per l'intero periodo contrattuale;
- b. a dimostrare di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa propria dell'attività che viene svolta e riferita all'intera durata del periodo contrattuale; a tal fine, dovranno essere stipulati i seguenti contratti assicurativi:
  - polizza con massimale non inferiore ad Euro 50.000,00 contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità permanente;
  - polizza, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro, RCO / RCT (Responsabilità Civile Operatori/ Responsabilità Civile verso Terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale) a copertura dei danni cagionati nel corso dell'attività.

#### **Art. 9 – Sopralluogo.**

Potrà essere facoltativamente effettuato, da parte del partecipante, un sopralluogo con accompagnamento di personale della Civica Amministrazione.

Al sopralluogo potrà partecipare il legale rappresentante del soggetto concorrente o, in alternativa, soggetto diverso purchè munito di delega conferita dal predetto legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, purchè munito delle deleghe di tutti i suddetti soggetti.

La documentazione idonea al riconoscimento delle figure di cui sopra dovrà consegnata, in occasione del sopralluogo, al tecnico, tra i due sotto indicati, presente in loco, il quale predisporrà verbale recante gli estremi identificativi del partecipante al sopralluogo e ne rilascerà copia a quest'ultimo.

Il sopralluogo dovrà essere concordato entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni con i seguenti tecnici:

**Geom. Roberto Pellini (cellulare 3358312252) e-mail: [rpellini@comune.genova.it](mailto:rpellini@comune.genova.it);**

**Ing. Adriano Galante (cell. 3341078441) e-mail: [agalante@comune.genova.it](mailto:agalante@comune.genova.it).**

#### **Art. 10 – Modalità di affidamento.**

L'affidamento avverrà a favore del proponente che abbia ottenuto il maggior punteggio.

Si procederà all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione, la quale si riserva tuttavia la facoltà di non dar seguito alla procedura ove venissero meno le condizioni o l'interesse pubblico per provvedere all'affidamento ovvero qualora nessuna delle relazioni, presentate e valide, sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento o in relazione al fine che con essa si intende perseguire, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di alcun genere.

L'assegnazione dell'impianto in esito alla presente procedura non comporta il riconoscimento, in capo all'affidatario, di alcun diritto di prelazione nell'ambito della successiva gara che sarà avviata per l'individuazione di nuovo concessionario della struttura.

#### **Art. 11 – Obblighi a carico dell'affidatario e stipula del contratto.**

L'Affidatario cui sarà affidato l'uso e la gestione dell'impianto sportivo DOVRA' GARANTIRE l'adempimento di tutti gli obblighi discendenti dal contratto di affidamento tra cui in particolare:

- 1) il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa disciplinante la pratica sportiva, la sicurezza e il trattamento dei dati di cui potrà venire in possesso in occasione della gestione dell'impianto;
- 2) la custodia dell'impianto e la sua manutenzione ordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, ricostruzione totale e parziale, che restano a carico del Concedente;
- 3) la disponibilità gratuita dell'impianto in favore del Comune per il numero di giornate indicate nel programma di gestione presentato ed oggetto di valutazione da parte della Commissione;
- 4) la presentazione al Concedente di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, per un importo pari al 10% del valore dei canoni dovuti per l'intero periodo di concessione, IVA esclusa, risultante sulla base dell'offerta presentata in sede di gara;
- 5) l'Affidatario dovrà intestarsi a propria cura e spese la titolarità dei contratti di utenza (energia elettrica, acqua, gas ecc...) afferenti la gestione dell'impianto;
- 6) l'Affidatario dovrà garantire l'apertura del parco pubblico rientrante nell'affidamento durante i medesimi giorni ed orari vigenti presso gli altri parchi comunali;
- 7) L'Affidatario dovrà, in considerazione del riconoscimento del corrispettivo indicato all'art. 4, garantire i seguenti servizi:

- rendere gratuitamente disponibile alle scuole il campo di atletica per lo svolgimento delle attività curriculari durante le ore del mattino fino alle ore 14,00;
- rendere gratuitamente disponibile alle scuole la palestra sita in Via Era, compresa nell'affidamento, per lo svolgimento delle ore di educazione fisica da parte degli studenti fino alle ore 14,00;
- 8) mantenere, fino alla scadenza dell'affidamento, i rapporti contrattuali in essere con il personale in servizio presso l'impianto, consistente in n. 4 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un costo stimato su base annua pari ad Euro 84.740,00;
- 9) adempiere alle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi ed alle norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Il rapporto tra il Comune e l'Affidatario sarà regolato da apposito contratto, come da schema allegato, stipulato con la Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race.

### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Le richieste di informazioni, chiarimenti, dovranno pervenire al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Chiara Tartaglia a mezzo mail al seguente indirizzo: [ufficiospport@comune.genova.it](mailto:ufficiospport@comune.genova.it). **Non saranno considerate e non verrà data risposta alle richieste pervenute nei 5 giorni precedenti la scadenza di presentazione delle domande.** Le risposte ai chiarimenti, se ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Genova: [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) – sezione bandi e gare.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi conferiti è finalizzato all'espletamento delle attività previste nel presente avviso e che verrà effettuato dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race del Comune di Genova, con uso di procedure e strumenti anche informatizzati, nei modi ed entro i limiti necessari al proseguimento di tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio. I dati acquisiti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta Direzione Politiche dello Sport del Comune di Genova e The Ocean Race.

**Il presente avviso (e la relativa documentazione) sono pubblicati sul sito del Comune di Genova: [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) “in evidenza” e nella sezione bandi e gare**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

**Art. 00 – Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)**

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

**Titolare del trattamento** Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail [urp@comune.genova.it](mailto:urp@comune.genova.it) indirizzo PEC [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it)

**Responsabile della protezione dei dati (DPO)** Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)

**Finalità del trattamento dei dati e conferimento** I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

**Modalità del trattamento** Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

**Base giuridica del trattamento** Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

**Dati oggetto di trattamento** I dati personali oggetto del trattamento sono i *dati anagrafici* di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i *dati giudiziari*, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

**Comunicazione e diffusione dei dati** I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

**Trasferimento dei dati** La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

**Periodo di conservazione dei dati** La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla

data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

**Diritti dell'interessato** – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: [dpo@comune.genova.it](mailto:dpo@comune.genova.it)  
Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

**Il presente avviso (e la relativa documentazione) sono pubblicati sul sito del Comune di Genova: [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) “in evidenza” e nella sezione bandi e gare**

IL DIRETTORE  
Ing. Chiara Tartaglia

**ALLEGATO "B"**

AL COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT  
E THE OCEAN RACE  
Via Di Francia n. 1  
16149 GENOVA

**OGGETTO:** Manifestazione d'interesse all'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto sportivo denominato **"Villa Gentile" sito in Genova, Via Brigata Salerno n. 6.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

con codice fiscale n.

\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della (società/associazione/etc.) \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

domicilio fiscale

\_\_\_\_\_

con codice fiscale n. \_\_\_\_\_

con partita IVA n.

\_\_\_\_\_

telefono n. \_\_\_\_\_ fax n.

email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

**INOLTRA**

la candidatura di cui all'avviso in oggetto della *(società/associazione polisportiva o operatore economico)* \_\_\_\_\_,

quale soggetto legittimato a manifestare interesse all'affidamento temporaneo della gestione dell'impianto sportivo denominato **"Villa Gentile" sito in Genova, Via Brigata Salerno n. 6.**

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dichiara:

- a) di aver preso visione dell' AVVISO PUBBLICO di cui all'oggetto, allegato "A" alla D.D. .... del ....., e di ogni e qualunque parte di esso;

- b) di aver preso visione delle planimetrie pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Genova [www.comune.genova.it](http://www.comune.genova.it) dell'impianto di cui all'oggetto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione della candidatura;
- c) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- d) che la società/associazione \_\_\_\_\_ è affiliata alla Federazione sportiva nazionale \_\_\_\_\_ ovvero all' Ente di promozione sportiva \_\_\_\_\_ riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
- e) che la società/associazione possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;
- f) che la società/associazione non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
- g) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) che nei confronti del sottoscrittore e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
- i) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;
- j) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) di non avere debiti nei confronti del Comune di Genova relativi al pagamento del/i canone/i di concessione impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura oppure di aver concordato con il Comune di Genova, e sottoscritto un piano di rientro per il recupero dei pagamenti relativi al/i canone/i di concessione impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura e di essere in regola con i pagamenti dei ratei;
- l) non aver subito direttamente provvedimenti disciplinari coinvolgenti, o condanne in ambito sportivo o giudiziario, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in fenomeni di doping sportivo.

Genova, \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

*Denominazione soggetto sportivo*

*Nome e cognome del Legale rappresentante*

#### ALLEGATI:

1. Fotocopia della carta di identità del Legale rappresentante.

## Allegato C

### DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

A cronologico n.  
del

#### CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “VILLA GENTILE” SITO IN VIA BRIGATA SALERNO N. 6 – 16147 GENOVA.

L’anno duemilaventidue il giorno            del mese di            , in Genova, tra il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall’Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

E

la Società ....., con sede in            - Genova – cap.            –            , per brevità di seguito, detta anche Affidatario, rappresentata dal Signor            , nato a            , domiciliato in

Le parti convengono e stipulano quanto segue in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.- del            con cui è stata avviata la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse relative all’affidamento temporaneo del sotto indicato impianto ed alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.- recante gli esiti di detta procedura..

#### ART. 1 – Obiettivi dell’affidamento della concessione in gestione a terzi dell’impianto sportivo

1. Il Comune di Genova con l’affidamento della concessione della gestione a terzi dell’impianto sportivo in oggetto si propone di adempiere agli obblighi previsti nella legge regionale 40 del 7.10.2009 e di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività. L’Affidatario dovrà promuovere iniziative nell’ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel predetto settore.

#### ART. 2 – Oggetto dell’affidamento

1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo sito in Via Brigata Salerno n. 6, cap. 16147 -GENOVA.
2. L’impianto è costituito dai seguenti beni, come da allegata planimetria:
  - Struttura sportiva, avente superficie di circa mq. 19.725,00, composta da:
    - campo di lancio attrezzi (martello, peso, giavellotto, clavette) completo di gabbia di lancio;
    - pista di atletica a sei corsie, lunetta per salto in alto e con l’asta, pista per salto in lungo e triplo;
    - spogliatoi e servizi igienici a rotazione al piano terra (maschile n. 3 – femminile n. 2);
    - locale infermeria;
    - locale Direzione/segreteria;
    - locale tecnico piano terra destinato a centrale termica;
    - spogliatoio destinato al personale di servizio piano terra;
    - alloggio, già destinato ad abitazione del custode dell’impianto;
    - gradinata con servizi igienici sottostanti;
    - locale magazzino;
    - locale giudici di gara;
    - palestra annessa con accesso da Via Vittorino Era;
    - n. 2 uffici, una sala riunioni e servizi igienici ubicati al piano superiore della predetta palestra
    - parco, interno all’impianto costituito da piante ad alto fusto con essenza prevalente in pino marittimo;
    - giardino pubblico di Villa Gentile;
    - piazzale adibito ad uso parcheggio pubblico, a servizio dell’impianto, come da planimetria allegata.

#### ART. 3 – Durata dell’affidamento

1. La durata dell’affidamento è prevista dal 06/09/2022 al 30/06/2023, in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 2022- 195.0.0- del            .

#### ART. 4 – Finalità della gestione

1. Le attività, da realizzarsi nell’ambito della concessione, sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

## **Allegato C**

a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:

- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e concordando con la competente Direzione il piano di utilizzo dell'impianto;

b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;

- gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;

- gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo.

c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza ed al miglioramento delle attività descritte.

### **ART. 5 – Cauzioni e fidejussioni**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. L.gs. 50/2016 l'affidatario deve versare, entro venti giorni dalla stipula del presente atto, una cauzione di Euro 203,12 pari al 10% dei canoni concessori dovuti per l'intero periodo contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata dell'affidamento e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e l'Affidatario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa dell'Affidatario medesimo.

3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

### **ART. 6 – Tariffe**

1. L'Affidatario è tenuto all'applicazione nella misura massima delle tariffe che sono adottate ogni anno con deliberazione dalla Civica Amministrazione.

### **ART. 7 – Uso dei beni dell'impianto sportivo**

1. All'affidatario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto sportivo, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui al successivo art. 8, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

2. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 9, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

### **ART. 8 – Assegnazione dei beni**

## **Allegato C**

1. L'Amministrazione Comunale consegna all'affidatario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti, con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate comprese attrezzature sportive ed eventuali attrezzi di pertinenza del campo.

2. Il verbale, da redigersi in contraddittorio con l'Affidatario, e corredato di apposite riprese fotografiche, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

### **ART. 9 – Manutenzione dell'impianto sportivo ed interventi edilizi**

1. L'Affidatario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, l'Affidatario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

3. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dall'Affidatario per gli interventi di manutenzione sull'impianto, non saranno garantiti da fidejussione da parte del concedente.

### **ART. 10 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo**

1. L'Affidatario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, l'Affidatario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo.

### **ART. 11 - Tutela della salute e della sicurezza**

1. Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell'Affidatario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la concessione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

2. Pertanto, l'Affidatario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

3. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura dell'Affidatario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

### **ART. 12 - Responsabile di contratto**

1. L'Affidatario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione all'Ufficio Sport.

2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Contratto ed alle eventuali modifiche concordate con gli uffici del Municipio, previa debita informativa alla Direzione Politiche dello Sport;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglianza che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

### **ART. 13 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti**

1. L'Affidatario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Contratto.

2. L'Affidatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

3. L'Affidatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

4. L'Affidatario deve eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

## Allegato C

a) all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui l'Affidatario non posseda la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dagli artt. 36 e 72 del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei Contratti;

b) alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antifortunistica e la salute dei lavoratori.

5. L'Affidatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

6. L'Affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

7. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'Affidatario.

8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

9. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente l'Affidatario.

10. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta all'Affidatario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richiesta dalla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race.

### ART. 14 – Accesso all'impianto sportivo

1. L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato dal programma di gestione presentato dall'Affidatario in sede di offerta con tutte le forme di tutela a garanzia della libera fruizione dell'impianto secondo le tariffe in vigore.

2. L'Affidatario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

### ART. 15 – Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente contratto.

2. L'Affidatario, contestualmente alla stipula del presente atto, deve depositare copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico dell'Affidatario.

4. Il complesso di obblighi e oneri a carico dell'Affidatario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per l'Affidatario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

5. L'Affidatario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che l'Affidatario dichiara di ben conoscere.

6. L'Affidatario dovrà garantire l'apertura del parco pubblico rientrante nell'affidamento durante i medesimi giorni ed orari vigenti presso gli altri parchi comunali;

7. L'Affidatario dovrà garantire, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui al sottostante art. 16, i seguenti servizi:

- rendere gratuitamente disponibile alle scuole il campo di atletica per lo svolgimento delle attività curriculari durante le ore del mattino fino alle ore 14,00;

- rendere gratuitamente disponibile alle scuole la palestra sita in Via Era, compresa nell'affidamento, per lo svolgimento delle ore di educazione fisica da parte degli studenti fino alle ore 14,00.

8. L'Affidatario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di procedura per manifestazione di interesse e precisamente:

a) al rispetto del programma di gestione presentato unitamente alla manifestazione;

b) a garantire, durante il periodo di apertura dell'impianto, la disponibilità e relativo uso dello stesso in ugual misura a tutte le Società sportive che ne facciano richiesta.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai suddetti punti comporta la decadenza dell'affidamento.

9. L'Affidatario si impegna a mantenere, fino alla scadenza dell'affidamento, i rapporti contrattuali in essere con il personale in servizio presso l'impianto, consistente in n. 4 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Sono inoltre a carico dell'Affidatario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze, nonché eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dalla C.A.

## **Allegato C**

### **ART. 16 – Rapporti economici**

1. L’Affidatario si obbliga a versare l’importo di Euro 2.031,25 oltre IVA, quale canone concessorio dovuto per l’intero periodo di affidamento di cui:
  - Euro 793,51 oltre IVA, riferiti al periodo 06/09/2022 – 31/12/2022, da pagare entro 15/10/2022;
  - Euro 1.237,74 oltre IVA riferiti al periodo 01/01/2023 – 30/06/2023, da pagare entro il 31/03/2023.
2. E’ riconosciuto all’Affidatario un corrispettivo previsto a titolo di prezzo, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006, in base alle condizioni di cui alla Delibera n. 35/2010 del 25/05/2010, pari ad Euro 11.996,49 IVA, che verrà erogato entro il 15/10/2022 a fronte di emissione di fattura elettronica da parte dell’affidatario.
3. L’Amministrazione Comunale riconosce all’Affidatario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente l’impianto sportivo.
4. L’Affidatario introita i proventi derivanti dalle tariffe d’uso che debbono essere conformi a quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Civica Amministrazione.
5. L’Affidatario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all’interno dell’impianto sportivo, nonché gli incassi derivanti dalle attività complementari a quelle di gestione dell’impianto.
6. L’Affidatario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell’impianto sportivo corrisposti da altri soggetti, dalla pubblicità o dalla vendita di merci ed oggetti. In caso di contributi erogati da enti od organismi di diritto pubblico, l’entità degli stessi deve essere comunicata alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race al momento della liquidazione dei contributi medesimi.
7. La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività dell’impianto sportivo fanno capo esclusivamente all’Affidatario.
8. A nessun titolo l’Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

### **ART. 17 – Utilizzo dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione Comunale**

1. Per rilevanti esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili – l’Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate pari a ....., in base alla proposta presentata dall’Affidatario unitamente alla manifestazione di interesse. In tal caso, l’Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell’impianto sportivo richiedendo all’Affidatario, almeno 20 giorni prima della data di utilizzo, di modificare, laddove possibile, i programmi o l’articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l’impianto sportivo. Le spese sostenute per utenze, anche determinate in via forfetaria, riferite al periodo della manifestazione, non saranno a carico dell’affidatario della gestione, ma a carico degli organizzatori.

### **ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune**

1. In qualunque momento il Comune di Genova potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi. Qualora l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dall’Affidatario al Comune.
3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all’impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

### **ART. 19 – Riserva di utilizzo dell’impianto**

1. L’Affidatario si impegna a riservare l’impianto sportivo o porzioni di esso con le modalità definite nel programma di gestione dallo stesso presentato e per le specifiche attività a favore delle scuole, dei disabili, degli anziani e degli ACT.

### **ART. 20 – Responsabilità dell’Affidatario**

1. L’Affidatario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dell’impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all’uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.
2. Il Comune è del tutto estraneo all’uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente l’Affidatario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

### **ART. 21 – Garanzie assicurative**

1. L’Affidatario assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti.

## **Allegato C**

2. Il Comune di Genova declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale dell'Affidatario.

3. L'Affidatario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

a. contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità permanente;

b. per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;

c. per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.

4. Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa alla Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race entro dieci giorni dalla stipula del contratto, per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

### **ART. 22 - Presa d'atto delle circostanze e della natura del servizio**

1. L'Affidatario riconosce che il canone è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.
2. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.
4. L'Affidatario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
5. Per tutte le ragioni espresse l'Affidatario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, prima della sottoscrizione del presente contratto con piena ed esclusiva responsabilità.

### **ART. 23 – Controllo e verifiche della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.
2. L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:
  - a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli artt. 4,5,9,15,19;
  - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto, stabiliti dagli artt. 5,6 e 21;
  - c. su eventuali azioni o comportamenti dell'Affidatario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
  - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
  - e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa e l'Affidatario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
  - f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
  - g. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dall'Affidatario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;
  - h. sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dall'Affidatario che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria ed il conseguente stato dell'impianto.
4. L'Affidatario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

### **ART. 24 Penali**

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto e in caso di mancato rispetto degli obblighi in esso previsti verrà applicata una penale variabile da un minimo del 50% del canone dovuto (IVA esclusa) ad un massimo corrispondente al triplo del predetto canone (IVA esclusa) a seconda della gravità dell'inadempimento, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

## **Allegato C**

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la società concessionaria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

### **ART. 25 – Revoca della concessione**

1. Il Comune si riserva, il diritto di revocare il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
2. L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a 1 mese per il rilascio dell'impianto.
3. L'Affidatario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.
4. Ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento, in tal caso, all'Affidatario è rimborsato:
  - a) il valore delle eventuali opere di manutenzione straordinaria realizzate a seguito di preventiva autorizzazione della competente Direzione, al netto degli ammortamenti;
  - b) le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione

### **ART. 26 - Risoluzione del contratto**

1. L'Affidatario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara di conoscere ed accettare che tutte le clausole e condizioni previste nel presente contratto hanno carattere di necessità.
2. In particolare dopo la stipulazione del contratto, l'Affidatario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.
3. Nel caso in cui il Responsabile della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race o suo delegato dovessero rilevare che l'andamento del servizio oggetto del presente Contratto non è conforme allo stesso, contesterà l'inadempimento all'affidatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dall'Affidatario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno all'Affidatario.
4. La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto all'Affidatario del servizio.
5. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante sub-affidamento non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
6. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
  - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
  - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
  - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
  - d) ritardi rilevanti nell'attuazione del programma di gestione presentato in sede di manifestazione di interesse, tali da comportare danni valutabili di importo superiore al 10% del canone relativo all'intero periodo contrattuale.
7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
8. La risoluzione dell'affidamento non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
9. Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.
10. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.
11. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'Affidatario e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
12. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario.

## **Allegato C**

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie**

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Affidatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto tramite il Responsabile di cui all'art. 12.

2. L'Affidatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Concedente.

### **ART. 28 - Controversie**

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **ART. 29 – Elezione di domicilio**

1. L'Affidatario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in Genova.

### **ART. 30 - Trattamento dati personali**

1. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dall'Affidatario sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

### **ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza**

1. L'Affidatario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.

2. L'Affidatario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

3. L'Affidatario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Concedente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'affidamento.

### **ART. 32 – Rinvio ad altre norme**

1. Al presente contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle Leggi e al vigente "Regolamento per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova", oltre che al Capitolato Generale degli Appalti, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune

Per l'Affidatario